

ISTITUTO NAZIONALE
- 1907 -
195

Il Direttore generale fu presente che con delibera consiliare, in data 30 ottobre 1935, fu autorizzata l'erogazione, al personale dipendente, di premi demografici conformemente a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'aprile dello stesso anno.

Successivamente, con R. D. L. n° 636 del 14 aprile 1939, convertito nella legge n° 1272 del 6 luglio 1939, fu istituita l'assicurazione obbligatoria, presso l'I. N. P. S., per la mortalità e natalità, in sostituzione dell'assicurazione obbligatoria per la maternità.

L'Istituto, in base a quanto previsto dal n° 2 dell'articolo unico della legge 6 luglio 1939 n° 1272, chiese ed ottenne dal Ministero delle corporazioni, la esenzione dallo obbligo dell'assicurazione medesima, in quanto già corrispondeva in proprio, ed in misura maggiore a quella stabilita per legge, i suddetti premi al personale dipendente.

Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 128 del 6 settembre 1946 veniva revocata la concessione dei premi di mortalità e natalità al personale stata-